

**Oggetto: Parcheggio il Castello e parcheggio il Cipressino – Affidamento dei servizi alla società Monteriggioni A.D. 1213 srl – Approvazione schema di convenzione**

**Premesso che:**

- con delibera C.C. 04/03/2002 n. 9 è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata “Monteriggioni A.D. 1213” il cui statuto prevede tra l’altro all’art. 4 “..la prestazione di beni e servizi strumentali all’attività del Comune di Monteriggioni ed esclusivamente in favore di quest’ultimo.... Tali beni e servizi sono riferibili direttamente o indirettamente al settore sportivo, culturale, turistico e del tempo libero, promozione del territorio e delle attività economiche ... e che ... nell’ambito di tali settori di intervento e per il raggiungimento del proprio scopo, le attività sono le seguenti: l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e culturali ....”
- con delibera C.C. 18/01/2007 n. 5 si è provveduto alle ulteriori modifiche allo statuto della società “Monteriggioni A.D. 1213” nel rispetto di quanto previsto dai successivi provvedimenti legislativi ed orientamenti giurisprudenziali, L. n. 326 del 24/11/2003, D.L. 30.09.2003, n. 269 come convertito nella legge n. 326 del 24.11.2003, sent. Corte di Giustizia, Sez. V del 18.11. 1999, c.d. sent. Teckal e 11.01.2005, c.d. sent. Stadt Halle, sent. T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 634 del 15.07.2005, art. 13 del decreto legge n. 223 del 04/07/2006 convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006 (e successivamente modificato dal comma 720 della Legge 27/12/2006 n. 296) il quale prevede che “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;
- nell’ambito di una situazione di “in house providing”, giurisprudenza amministrativa costante di derivazione comunitaria configura il requisito della sussistenza del "controllo analogo solamente in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato da parte dell’ente controllante-affidante che consenta a quest’ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell’affidatario al fine di garantire che le scelte di fondo siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante, il quale, nell’esercizio del suo ruolo propulsivo nei confronti dell’organo amministrativo, può addirittura esercitare il proprio diritto di veto sulle deliberazioni assunte in modo difforme dal contenuto delle proposte venendo così a configurare un vero e proprio controllo di tipo “strutturale”;

**Richiamato** altresì il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 art. 14, comma 32, convertito con modifiche in Legge n. 122 del 30/07/2010 (G.U. 30/07/2010 n. 176) che recita:

“32. Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui

*popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”.*

**Richiamate:**

- la delibera Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2010 con la quale si procede alla ricognizione delle società partecipate ai sensi della L. n. 244/2007 art. 3 commi 27-29 e si individua, tra l'altro, la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. quale “società strumentale, ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la delibera C.C. n. 76 del 27/11/2013 con la quale si prende atto che, la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l., non è sottoposta alle condizioni limitative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. n. 95/2012 sussistendo pertanto i presupposti per il legittimo mantenimento della società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. e della relativa intera partecipazione societaria in capo a questa Amministrazione;

**Tenuto conto che:**

- con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07 marzo 2003 e successive proroghe veniva stabilito di affidare la gestione del parcheggio pubblico del Castello di Monteriggioni alla società Monteriggioni A.D. 1213 srl;
- con delibera G.C. n. 184 del 14/12/2006 si è provveduto all'affidamento della gestione del parcheggio pubblico presso la cinta muraria di Monteriggioni alla società Monteriggioni A.D. 1213 srl ed alla contestuale approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio;
- con successiva delibera G.C. n. 73 del 21/04/2011 si è stabilito l'affidamento della gestione delle aree adibite a parcheggio presso la Cinta muraria ed in loc. Cipressino alla società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. fino al 31/12/2011;
- con la citata delibera G.C. 73/2011 si è altresì disciplinato in ordine alla determinazione delle tariffe la cui disciplina è stata ulteriormente modificata così come previsto dalla delibera G.C. 193/2011;
- con successiva delibera G.C. n.231/2011 è stato stabilito di prorogare per il periodo 01/31 gennaio 2012 del servizio di che trattasi a favore della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. alle condizioni previste dalle precedenti delibere G.C. nn. 73/2011, 102/2011, 175/2011 e 193/2011;

**Considerato che** l'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi relativi ai parcheggi a pagamento situati presso il Castello di Monteriggioni (posteggio presso la Cinta Muraria e posteggio in loc. Cipressino) comprendendo il controllo dei parcometri, la loro manutenzione ordinaria il controllo, la pulizia e la manutenzione delle aree adibite a parcheggio oltre che la pulizia e la manutenzione dei bagni pubblici situati all'interno del parcheggio il Castello alla società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. e delle aree adiacenti così come meglio specificato nella convenzione allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

**Richiamata** la delibera C.C. n. 26 del 29/04/2011 “*Società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. – Aumento di capitale sociale mediante imputazione di riserve ai sensi dell’art. 2481 ter del c.c. – Modifica art. 5 dello statuto*”;

**Ritenuto** di dover approvare apposito schema di convenzione per l’affidamento dei servizi inerenti le aree adibite a parcheggio presso la Cinta muraria di Monteriggioni compreso i bagni pubblici e in loc. Cipressino con scadenza 31/12/2015;

**Visto** il D.Lgs. 163/2006 (Testo Unico degli Appalti);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **Propone**

1. **di affidare** alla società Monteriggioni A.D. 1213 srl i servizi delle aree adibite a parcheggio presso la Cinta muraria di Monteriggioni e in loc. Cipressino fino al 31.12.2017 alle condizioni previste nella convenzione allegata al presente atto sotto la lettera “A” disponendo in particolare a carico della medesima società:
  - il controllo e la manutenzione dei parcometri;
  - il prelevamento dei proventi degli apparecchi automatici e conseguente versamento presso il tesoriere comunale;
  - il controllo, la pulizia e la manutenzione delle aree adibite a parcheggio;
  - manutenzione e taglio del verde delle aree adiacenti alle aree di parcheggio e alla strada di collegamento al Castello;
  - svuotamento dei cestini e pulizia occasionale delle aree pubbliche situate all’interno della cinta muraria;
  - pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici situati all’interno del parcheggio il Castello;
2. **di approvare** conseguentemente l’allegata bozza di convenzione che disciplina l’affidamento del servizio di che trattasi;
3. **di dare atto**, a tale riguardo che il Comune di Monteriggioni nomina la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. nella persona del proprio rappresentante legale Sig. Franco Carusi nato a Castelnuovo Berardenga il 22/04/1941 quale, agente contabile e pertanto tenuto al rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del d. lgs 267/2000 (TUEL) in materia di agenti contabili;
4. **di incaricare** pertanto la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. del prelevamento dei proventi degli apparecchi automatici e conseguente versamento dell’è somme presso la tesoreria comunale;
5. **di prevedere** quale corrispettivo da riconoscere alla società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. per l’effettuazione dei servizi indicati al precedente punto uno, l’importo annuale pari ad € 39.500,00 oltre l’iva;
6. **di dare mandato** ai Responsabili dei Servizi competenti di adottare gli atti gestionali conseguenti e necessari;

7. **di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267 del 18/8/2000;